



Automobile Club d'Italia

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel settore auto

AVVERTENZA

Per agevolare la consultazione del Testo Unico, si precisa che le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate in carattere grassetto.

Inoltre, si evidenzia che la terminologia è stata modificata rispetto alla precedente versione, nel rispetto delle nuove normative (art 4 D.lgs 62/2024), come di seguito riportato:

- *la parola “handicap” è sostituita da **“condizione di disabilità”**;*
- *le parole “persona handicappata”, “portatore di handicap”, persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” sono sostituite da **“persona con disabilità”**;*
- *le parole “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” sono sostituite da **“con necessità di sostegno elevato o molto elevato”**;*
- *le parole “disabile grave” sono sostituite da **“persona con necessità di sostegno intensivo”***

Pag. 3 **INDICE**

Pag. 5 Introduzione

5 Il concetto di condizione di disabilità per l'acquisto di veicoli

Pag. 7 **PARTE I**

Pag. 7 a) Le varie agevolazioni fiscali del settore auto

9 b) Intestazione del veicolo e "fiscalmente a carico"

11 c) Numero di veicoli oggetto di agevolazioni

15 d) Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni

17 e) Limiti di cilindrata

17 f) Limiti temporali

18 g) Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)

Pag. 20 **PARTE II**

Il riconoscimento della condizione di disabilità in generale

Pag. 20 a) Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento della condizione di disabilità

- 21 b) Il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992
- 22 c) La sindrome di Down
- 23 d) Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92
- 24 e) Il riconoscimento ai sensi della Commissione “Invalidi civili, sordi e ciechi”
- 24 f) Il documento redatto dalla Commissione “Invalidi civili, sordi e ciechi”
- 27 g) Semplificazioni in materia di certificazioni mediche

- 29 h) Il processo per il riconoscimento della condizione di disabilità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009

Pag. 29 **PARTE III**

- 29 L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione
- 31 I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT
- 31 a) Le ridotte o impedito capacità motorie
- 32 Schema riassuntivo – Ridotte capacità motorie
- 38 b) La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione
- 42 Schema riassuntivo – Grave limitazione alla capacità di deambulazione
- 43 c) La condizione di disabilità psichica o mentale
- 47 Schema riassuntivo – condizione di disabilità psichica o mentale
- 48 d) La sordità e la cecità
- 49 Modalità di archiviazione della documentazione relativa alle persone con disabilità

Introduzione

Il presente Testo Unico si propone di illustrare il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore delle persone con disabilità per l'acquisto di veicoli, indicando i requisiti necessari per ottenere le suddette agevolazioni, **con particolare approfondimento all'IPT.**

Il concetto di condizione di disabilità per l'acquisto di veicoli

Le norme vigenti che dispongono agevolazioni per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità si riferiscono e si applicano, sia alle persone in condizione di disabilità, sia alle persone riconosciute in stato di invalidità.

I termini *handicap*, *disabile* o *invalido* vengono spesso utilizzati indifferentemente, anche se sono ben distinti tra loro.

Ai sensi della nuova normativa in materia, il D.lgs 62/2024, i termini *handicap* e *disabile* devono essere sostituiti da *condizione di disabilità* e *persona con disabilità*.

Infatti il termine "condizione di disabilità" si riferisce, per esempio, alla capacità della persona di espletare autonomamente (anche se con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e si riconduce alla legge n. 104 del 1992¹. Il termine "invalidità", invece, rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico, indipendentemente dalla valutazione complessiva di autosufficienza, e fa riferimento alla legge n. 118 del 1971².

¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Il successivo comma 3 definisce lo stato di handicap grave: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

² Art. 2 L. 118/71: "Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età .

Ai fini delle materie trattate nel presente testo unico, entrambe le definizioni descritte sono ritenute valide ed equivalenti.

L'ISTAT adotta la definizione di disabilità proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella "Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap". Il punto focale di questa classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione alla condizione di disabilità: la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la disabilità è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione; l'handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall'avere una disabilità.

Le varie agevolazioni, che saranno trattate nel presente Testo Unico, riguardano:

- ▶ i veicoli nuovi e usati che sono condotti personalmente dalla persona con disabilità;
- ▶ i veicoli nuovi e usati che sono guidati da terzi ma funzionalmente destinati alla mobilità della persona con disabilità.

Tale secondo presupposto è stato espressamente stabilito anche dalla legge finanziaria del 2007³ che ha precisato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, nel caso di veicoli adattati per la locomozione delle persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie, è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dei predetti soggetti.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

³ Art. 1, comma 36 L. 296/2006.

PARTE I

- a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto
- b. Intestazione del veicolo e “fiscalmente a carico”
- c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni
- d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni
- e. Limiti di cilindrata
- f. Limiti temporali
- g. Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)

a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto

Le agevolazioni di tipo fiscale sono:

- ▶ esenzione dal versamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
- ▶ esenzione emolumenti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- ▶ riduzione dell’IVA al 4%;
- ▶ detrazione IRPEF nella misura del 19%;
- ▶ esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto);

E’ importante sapere che:

- la concessione di questi benefici è circoscritta, a seconda dei casi, solo a determinate tipologie di condizione di disabilità individuate dalla stessa normativa nazionale e regionale/provinciale;
- le diverse misure di agevolazione vengono concesse in base all’esistenza di ulteriori e specifiche condizioni che devono essere opportunamente documentate (ad es. diritto all’indennità di accompagnamento per le disabilità di tipo psichico, condizione di persona con disabilità fiscalmente a carico, ecc.).

8

L'esenzione dal pagamento degli emolumenti da versare ad ACI per le pratiche da svolgere al PRA, è stata introdotta con Decreto del Ministero delle Finanze del 21 marzo 2013, (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013).

L'esenzione è in vigore a partire dal 2 aprile 2013 ed è prevista per queste patologie di condizione di disabilità:

- ridotte o impedito capacità motorie permanenti. I veicoli devono essere adattati in funzione della disabilità motoria (art. 8, comma 1 della L. 449/1997);
- limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni. Non è richiesto l'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, della L. 388/2000);
- condizione di disabilità psichica o mentale con necessità di sostegno elevato o molto elevato. È richiesta l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. n. 388/2000)
- Cecità o ipovedenza (artt. 2, 3, 4 della L. n. 138/2001)
- Sordità (art. 1, comma 2, della L. n. 381/1970)

Si precisa che per quanto concerne la richiesta di visure e il rilascio di altre certificazioni PRA la normativa non prevede l'esenzione degli emolumenti.

Un'altra agevolazione è stata prevista dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, che ha introdotto disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare.

L'art. 6 della legge dispone, al verificarsi di una serie di condizioni, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in *trust* o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con necessità di sostegno intensivo.

Più specificatamente, il comma 7 dello stesso articolo 6 prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione siano esenti dall'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.

Ai fini della concessione dell'esenzione, tra le condizioni fondamentali richieste, occorre che il *trust*, il fondo speciale e il vincolo di destinazione perseguano come scopo esclusivo l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con necessità di sostegno intensivo, in favore delle quali sono istituiti. Questa finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo

del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per le agevolazioni IPT si rinvia ai paragrafi successivi, per le altre agevolazioni fiscali IVA e IRPEF, si rinvia invece alla specifica guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

b. Intestazione del veicolo

Un vincolo indispensabile per potere usufruire dei benefici è che il veicolo sia intestato alla persona con disabilità o alla persona alla quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Per essere considerato a carico fiscalmente, la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore alla soglia di 2.840,51 euro **o 4000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni⁴**, al lordo degli oneri deducibili. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati alla persona con disabilità (e non al suo familiare).

Ai fini del limite sopra indicato, non si tiene conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbalmente e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Devono, invece, essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nel caso in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto, dichiarati.

Casistiche particolari rispetto al “fiscalmente a carico”:

1. Nel caso in cui una persona abbia fiscalmente a carico più persone con disabilità, la stessa, può fruire, nel rispetto dei limiti temporali previsti (vedi oltre § f), delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli per ogni persona con disabilità a suo carico⁵.
2. Nel caso di genitori separati che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità, è escluso che possano godere separatamente

⁴ Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento ottobre 2019).

⁵ In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 169/E del 4.6.2002.

delle agevolazioni per due veicoli; anche in tale ipotesi l'esenzione spetta, infatti, per un solo veicolo⁶.

3. Nel caso in cui la persona con disabilità sia a carico di un **familiare “privo di reddito”**, **vale a dire** che non presenta la dichiarazione dei redditi, si perde la detrazione d'imposta IRPEF del 19%, ma non le altre eventuali agevolazioni, **tra cui l'IPT, che sono quindi applicabili**⁷.

Quindi, se il veicolo non è intestato alla persona con disabilità, il richiedente le agevolazioni deve presentare una [dichiarazione sostitutiva](#) di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo⁸.

Dal punto di vista fiscale, sono considerati “familiari a carico”, anche se non conviventi e se residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito).

Sono anche considerati “familiari a carico”, ma solo a condizione che siano conviventi oppure ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
- i nonni e le nonne, compresi quelli naturali.

⁶ In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 169/E del 4.6.2002.

⁷ Circolare SGP n. 752 del 07/03/2018.

⁸ Allegato n. 2 del presente Testo Unico.

La cointestazione del veicolo

Con la Risoluzione n. 4 del 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto relativo alla intestazione del veicolo oggetto di agevolazioni fiscali, specificando che la corretta interpretazione delle norme in materia non prevede la fruizione delle agevolazioni in caso di cointestazione del veicolo⁹.

Il tutore della persona con disabilità

Il tutore, salvo che non sia un familiare che abbia fiscalmente a carico la persona con disabilità, non ha diritto ad usufruire di alcun tipo di agevolazione.

Ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto della persona con disabilità, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente¹⁰.

L’Amministratore di sostegno della persona con disabilità

Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto della persona con disabilità solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Quindi, se tra questi sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l’amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali¹¹.

Ad esempio, se nel decreto di nomina non è compresa la vendita dei veicoli di proprietà del beneficiario, l'amministratore non ha il potere di effettuarla se non ai sensi dell'art. 375 cc, come richiamato dall'art. 411 c.c., vale a dire previa specifica autorizzazione del giudice tutelare.

Infine, si precisa che l'Amministratore di sostegno nel cui decreto di nomina è ricompresa la gestione di atti di natura fiscale “non” ha la facoltà di usufruire “personalmente” delle esenzioni e agevolazioni fiscali riconosciute alla persona con disabilità

.

⁹ La risoluzione è stata emessa per rispondere al seguente quesito: “E’ possibile concedere le agevolazioni fiscali relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, nel caso in cui i genitori del disabile si trovino in comunione dei beni ed il veicolo sia intestato alla moglie che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito?”.

Per quanto riguarda specificamente l’IPT, sono stati ammessi alcuni casi particolari di cointestazione, descritti nel paragrafo introduttivo della Parte III.

¹⁰ Allegato n. 3 del presente Testo Unico.

¹¹ Allegato n. 3 del presente Testo Unico.

Differenza tra l'Amministratore di sostegno ed il Tutore della persona con disabilità

Per la rappresentanza ed assistenza della persona con disabilità il Giudice ha a disposizione tre istituti tra cui scegliere in base alla situazione, al tipo e stadio della patologia che determina la concreta incapacità della persona con disabilità: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

Con il provvedimento di interdizione il Giudice nomina un Tutore che rappresenta il soggetto totalmente incapace di intendere e di volere (incapacità grave e irreversibile) sia nei diritti della persona sia in quelli patrimoniali.

Con il provvedimento di inabilitazione il Giudice nomina un Curatore che rappresenta il soggetto con capacità limitata di gestione del proprio patrimonio, quindi per i soli interessi patrimoniali.

Il provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno è finalizzato esclusivamente a fornire una tutela immediata alla persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Allo stesso modo del Tutore, l'Amministratore di Sostegno ha la facoltà di presentare istanza di esenzione in nome e per conto della persona con disabilità, ma, si ribadisce, solo ed esclusivamente se nel decreto di nomina è indicato in modo chiaro ed esplicito l'atto da compiere o la tipologia di atti di natura strettamente fiscale.

c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni

Le agevolazioni in materia di Tassa Automobilistica e Imposta Provinciale di Trascrizione sono riconosciute per un solo veicolo¹². Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o venduto.

¹² Art. 8 L. 449/97, confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 186 del 15.07.1998. Vedi anche Casistica ACI-DSD n. 483/05.

Il Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF, con specifico parere, ha disposto che, qualora la persona con disabilità, nel momento in cui richiede l’ intestazione del nuovo veicolo, risulti ancora intestatario al PRA di altro veicolo per il quale ha beneficiato dell’ esenzione IPT, possa godere del beneficio dell’ esenzione IPT allegando, a dimostrazione dell’ avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, copia dell’ atto di vendita avente data certa, anche se questo non è stato ancora trascritto al PRA.¹³

Alcune Province hanno comunque deciso di introdurre dei tempi di tolleranza riconoscendo le agevolazioni anche nel caso in cui la persona con disabilità risulti avere venduto (vale a dire formato l’ atto di vendita) o radiato il primo veicolo entro un determinato periodo di tempo (prevedendo anche termini diversi). Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla consultazione dell’ allegato 2 (scheda sinottica delle esenzioni/agevolazioni) delle periodiche comunicazioni in materia IPT.

Poiché il PRA effettua il controllo e la riscossione dell’ IPT al momento della presentazione delle formalità, cioè sulla base delle risultanze degli Archivi PRA in quel momento o sulla base della presenza della copia dell’ atto di vendita del primo veicolo all’ interno del fascicolo, e non può prevedere se verrà formato un atto o cancellato dal PRA un veicolo entro i termini di tolleranza stabiliti dalla singola Provincia, tali casistiche possono essere gestite solo con istanza di rimborso.

Ne consegue che, per eventuali rimborsi gestiti da Uffici del PRA diversi da quello di competenza, qualora si presentassero casi dubbi, gli Operatori PRA sono tenuti a consultare sempre l’ Ufficio di competenza prima di dare esito all’ istanza di rimborso.

Si evidenzia che le modifiche introdotte all’ art. 94 CdS, a seguito dell’ entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017 che ha disciplinato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, non hanno innovato circa l’ obbligo a carico del nuovo acquirente del veicolo di chiedere la trascrizione al PRA dell’ atto di vendita e l’ aggiornamento della Carta di Circolazione entro 60 giorni dalla data dell’ atto¹⁴, obbligo, quindi, tutt’ ora vigente.

Le agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF possono essere concesse solo una volta ogni quattro anni; nel caso in cui il veicolo sia cancellato per

¹³ Cfr. Lett. Circ. ACI n. 1583 del 15/572018

¹⁴ Scheda n. 1 della Circolare Unità Progettuale per l’ Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti n. 821 7 del 9/03/2020: In caso di trasferimento di proprietà, di costituzione dell’ usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, non si procede più all’ aggiornamento della carta di circolazione ma deve essere rilasciato, entro 60 giorni dall’ atto di vendita, un nuovo DU nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.

demolizione¹⁵ dal PRA prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente ai suddetti benefici¹⁶.

La legge finanziaria del 2007¹⁷ ha introdotto una nuova norma: la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione dell'imposta non versata, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto.

In caso di avvenuta rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto dovrà essere corrisposta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di benefici e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni della condizione di disabilità¹⁸.

Con la Risoluzione n. 136/E del 28.05.2009, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la suddetta decadenza dai benefici fiscali non si verifica nel caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso della persona con disabilità¹⁹, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.

Sull'argomento è inoltre intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, per chiarire che l'art. 1, comma 37 della L. 296/06 "palesa l'intento del legislatore di trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all'estero, e quindi comporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere del veicolo nel PRA".

In base a tale interpretazione, la decadenza dai benefici fiscali si realizza anche nel caso di esportazione all'estero del veicolo, con l'obbligo quindi per la persona con disabilità (o per colui che lo ha fiscalmente a carico) di corrispondere l'imposta non versata.

¹⁵ Con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "l'esportazione all'estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio".

¹⁶ Tale limite temporale non vale per l'esenzione dall'IPT e per l'esenzione dal pagamento del bollo automobilistico, per il quale vige la regola per cui tale esenzione, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi e può essere applicata ad un diverso veicolo, presentando apposita richiesta all'ufficio preposto di modificare la targa del veicolo sul quale applicare l'esenzione.

¹⁷ Art. 1, comma 37 L. 296/06.

¹⁸ Per dimostrare tale necessità di acquistare un nuovo veicolo, l'interessato dovrà allegare alla documentazione la prescrizione di una Commissione medica pubblica nella quale venga certificato il mutamento dello stato di handicap e la necessità dei nuovi adattamenti del veicolo, che dovranno risultare dalla Carta di circolazione del nuovo veicolo.

¹⁹ A mente della medesima Risoluzione n. 136 del 28.05.2009 "Ugualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede, anche qualora intervenga entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile nell'ambito di applicazione della richiamata norma antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso dall'acquirente".

L'art. 1, comma 37 della L. 296/06 dispone la decadenza da tutti i benefici fiscali, quindi anche in materia di IVA e IRPEF.

Infine, per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'attività di recupero IPT, i relativi cinque anni decorrono dalla data di trascrizione al PRA della rivendita del veicolo, momento dal quale decorre l'obbligo di corrispondere l'imposta non versata.

Casistiche particolari

- Nel caso in cui il veicolo acquistato con esenzione IPT sia cointestato a due persone con disabilità (entrambi con patologie che danno diritto al beneficio fiscale), non si deve procedere al recupero se entro i due anni dall'acquisto uno dei comproprietari venda all'altro comproprietario la sua quota.

- Nel caso in cui, nell'effettuare il controllo sull'eventuale rivendita del veicolo intestato alla persona con disabilità, emerga che nei due anni dalla trascrizione al PRA in suo favore sia intervenuta una vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c., non si deve procedere al recupero dell'IPT qualora il proprietario non intestatario dimostri di essere divenuto tale in seguito al decesso della persona con disabilità²⁰.

Pertanto, una volta inviata la cd "nota di cortesia" alla persona con disabilità intestatario del veicolo, non si procede al recupero se l'erede che ha venduto in veste di proprietario non intestatario dichiara ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 l'intervenuto decesso della persona con disabilità in data anteriore alla formalità codice PRA 33 ex art. 2688 c.c..

Non si procede a recupero IPT anche nel caso in cui sia intervenuto il decesso della persona con disabilità nei due anni dalla trascrizione al PRA del suo atto di acquisto e la rivendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. sia stata effettuata, sempre nel suddetto arco temporale dei due anni dalla trascrizione in favore della persona con disabilità, non dall'erede ma da un terzo.

Resta salvo il principio in base al quale se la trascrizione ai sensi dell'art. 2688 c.c. avviene in data successiva allo scadere dei due anni rispetto alla trascrizione dell'acquisto in capo alla persona con disabilità, non si ravvisa una violazione dell'art. 37 comma 1 della L. n. 296/06 e non si procede quindi con l'attività di recupero IPT.

- In base ai chiarimenti forniti dall'UPI, nel caso in cui entro i due anni si sia verificato il furto del veicolo, e risulti annotata al PRA la relativa perdita di possesso, non si procede al recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06. La documentazione che l'interessato deve presentare per annotare la perdita di possesso consiste nella copia conforme della denuncia all'autorità

²⁰ Avvertenza UNC del 26.10.2012.

di pubblica sicurezza, o la dichiarazione sostitutiva nella quale venga riportato il fatto di avere sporto denuncia all'autorità, indicando gli elementi essenziali della denuncia stessa (autorità destinataria, data della denuncia, targa del veicolo oggetto di furto, data del furto).

Resta fermo il principio **generale** per cui, salva diversa indicazione della Provincia di riferimento non sarà possibile concedere una nuova esenzione IPT, in quanto la persona con disabilità continuerà a risultare al PRA intestatario di un veicolo "agevolato".

- Alcune Province hanno deliberato di ammettere l'esenzione per un secondo veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto (e/o altre casistiche). Tuttavia è spesso necessario il ricorrere di determinate condizioni. Per le informazioni di dettaglio si rinvia alle disposizioni di riferimento (prima fra tutte la Scheda di Sintesi che viene allegata alle periodiche comunicazioni in materia IPT) e al sito ACI.

- Relativamente agli Emolumenti PRA si ricorda che non si deve procedere al recupero degli stessi in quanto per l'esenzione degli Emolumenti non vanno applicati i limiti previsti per l'esenzione IPT (esempio: limiti di potenza dei veicoli, possibilità di godere dell'esenzione per un solo veicolo, perdita dell'esenzione nel caso di rivendita entro i 2 anni, ecc) ²¹

²¹ Vedi Decreto Ministeriale del 21.03.2013

d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni

Le definizioni dei suddetti veicoli sono riportati nella tabella che segue:

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autoveicoli speciali ²²	Veicoli con accesso per sedia a rotelle che, a seguito dell'applicazione della Direttiva UE 2007/46/CE, sono classificati come veicoli speciali con codice carrozzeria Motorizzazione SH

²² Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IPT su parere espresso dal MEF (Avvertenza n. 7537/16 del 03/10/2016)

Autocaravan (*)²³	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

Non è possibile applicare le agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di quadricicli leggeri (le "minicar"), che possono essere guidati senza patente.

²³ Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

e. Limiti di cilindrata

Le agevolazioni fiscali in materia di IVA agevolata, Imposta Provinciale di Trascrizione e bollo automobilistico vengono concesse purché il veicolo cui si riferiscono abbia una cilindrata:

- fino a 2000 cc se alimentato a benzina;
- fino a 2800 cc se alimentato a gasolio.

Tali regole non valgono per la detrazione IRPEF, la quale viene riconosciuta senza limiti di cilindrata, per le autovetture e gli altri veicoli indicati nella tabella del precedente paragrafo, sia nuovi che usati.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 157 del 19/12/2019 (pubblicata sulla GU n. 301 del 24/12/2019 ed in vigore dal 25/12/2019) che ha convertito in legge, con modifiche, il DL n. 124 del 26/10/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli a motore ibrido o elettrico²⁴.

Tali modifiche prevedono che possono essere oggetto delle agevolazioni fiscali *“i veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico”*.

La nuova legge consente ora di concedere l'esenzione IPT, ovviamente per le sole condizioni di disabilità che ne hanno diritto, anche a questa tipologia di veicoli.

Allo stesso modo queste nuove disposizioni sono ora applicabili anche per l'aliquota IVA ridotta. Per quanto riguarda l'IRPEF il diritto alla detrazione era comunque già stato riconosciuto dalla circolare n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate (Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2017) ²⁵.

²⁴ L'art. 53 bis comma 3 della suddetta legge ha infatti modificato i seguenti articoli di legge: il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972; l'articolo 1, c. 1, della Legge n. 97/1986 e l'art. 8, c. 3, della Legge n. 449/1997.

²⁵ Avvertenza SGP n. 3168 del 23/12/2020 e Circolare SGP n. 3215 del 31/12/2019.

f. Limiti temporali

Le agevolazioni riguardanti IVA e IRPEF sono riconosciute per un solo veicolo nell'arco di un quadriennio.

E' possibile ottenere nuovamente i benefici per acquisti effettuati entro i quattro anni, qualora il primo veicolo per il quale la persona con disabilità ottenne le agevolazioni risulti precedentemente cancellato per demolizione dal PRA.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, come già previsto per la detrazione Irpef, anche ai fini della riduzione Iva è possibile beneficiare nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro i quattro anni quando il primo veicolo acquistato con i benefici fiscali è stato rubato e non ritrovato. Ciò a condizione che siano esibite al concessionario la denuncia di furto del veicolo e l'avvenuta registrazione al PRA della perdita di possesso.

Per quanto riguarda l'IPT non è previsto il limite del quadriennio come per le altre due agevolazioni fiscali, salvo che la Provincia abbia deliberato, nell'ambito della propria potestà regolamentare, di estendere anche per tale agevolazione la regola per la quale è possibile richiedere il beneficio una sola volta nell'arco di quattro anni²⁶.

Si ricorda al riguardo che, come anticipato nel precedente paragrafo c), la legge finanziaria del 2007²⁷ ha introdotto una norma che comporta la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto²⁸.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che la persona con disabilità sia tenuta a ripresentare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione all'ufficio preposto.

²⁶ Si veda al riguardo la Scheda di sintesi informazioni per la gestione IPT, inviata periodicamente agli Uffici Provinciali dall'Ufficio Servizi PRA.

²⁷ Art. 1, comma 36 L. 296/06.

²⁸ Come già precisato, tale norma non si applica quando il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad es. perché l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

g. Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)

Nel Sito Istituzionale ACIGov è presente una sezione denominata "[Modulistica](#)", nella quale sono inserite tre differenti dichiarazioni sostitutive che dovranno essere compilate [dalla persona con disabilità che richiede l'esenzione IPT](#), [dal familiare che lo ha fiscalmente a carico](#) nel caso in cui il veicolo acquistato sia a lui intestato – [o dal tutore \(o amministratore di sostegno\)](#) che richieda il beneficio fiscale per conto della persona con disabilità.

Si evidenzia che la dichiarazione sottoscritta dal familiare che ha la persona con disabilità fiscalmente a carico è stata modificata rispetto alle precedenti versioni.

Una specifica dichiarazione sostitutiva è prevista nei casi in cui colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009. In tali ipotesi sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una [dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale](#), nella quale va dichiarato che quanto attestato dalla Commissione medica integrata non è stato revocato, sospeso o modificato.

Una volta acquisita la documentazione allegata alla richiesta di esenzione IPT, sarà cura degli Uffici Provinciali effettuare i relativi controlli secondo le modalità in uso, in merito ai quali sono state fornite apposite istruzioni²⁹.

Nel caso in cui dalle suddette verifiche emerga che la dichiarazione resa presenta contenuti falsi, il dichiarante decade dai benefici fiscali riconosciuti in forza di quanto impropriamente dichiarato.

L'Ufficio si dovrà conseguentemente attivare per il recupero di quanto correttamente dovuto a titolo di IPT e per l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica e alle altre autorità eventualmente interessate.

²⁹ Comunicazione Direzioni PRA e Trasparenza, prot. n.152 del 13/02/2025.

PARTE II

Il riconoscimento della condizione di disabilità in generale

- a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento della condizione di disabilità
- b. Il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992
- c. La sindrome di Down
- d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92
- e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione “Invalidi civili, sordomuti e ciechi”
- f. Il documento redatto dalla Commissione “Invalidi civili, sordomuti e ciechi”
- g. Il nuovo processo per il riconoscimento della condizione di disabilità/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009

- a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento della condizione di disabilità.

Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali è subordinato alla circostanza che la condizione di disabilità sia accertata da una commissione medica.

e norme che regolano le modalità per ottenere il “riconoscimento della condizione di disabilità” si sono succedute nel tempo e dal 1° gennaio 2010 la disciplina è stata radicalmente rinnovata dall’art. 20 della L. n. 102/2009, a norma della quale le domande devono essere presentate non più alla Azienda ASL ma all’INPS in via telematica (vedi § g).

Per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto il riconoscimento della propria condizione di disabilità/invalidità, si ritengono validi ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali nel settore auto, i verbali rilasciati dalle seguenti commissioni mediche pubbliche: la Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, la Commissione invalidi civili, sordomuti e ciechi, le Commissioni istituite presso l’INPS, l’INAIL, le Commissioni Mediche Ospedaliere e le Commissioni mediche di guerra³⁰.

L’esistenza di più commissioni può creare difficoltà in relazione alla verifica del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali. Solo con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 si è inteso razionalizzare la normativa in materia, in quanto il riconoscimento ai sensi della suddetta legge, oltre a permettere indennità e congedi disciplinati dall’INPS, consente alla persona con disabilità di usufruire potenzialmente di tutte le agevolazioni fiscali, anche se occorre in ogni caso entrare nel merito delle singole fattispecie.

Occorre, infatti, verificare se, dal verbale emesso dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, o dal verbale di invalidità rilasciato dalle altre Commissioni mediche pubbliche, sia possibile riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

b. Il riconoscimento ai sensi della L. 104/1992

La L. n. 104 del 5 febbraio 1992 è la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”, ed è stata emanata con l’obiettivo di razionalizzare la normativa in tema di riconoscimento dello stato di persona con disabilità.

L’accertamento inerente alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale, di cui all’art. 3 della L. n. 104/92, è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante commissione medica istituita ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 295/1990. La commissione è integrata, di volta in volta, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

³⁰ Possono considerarsi valide come certificazioni mediche le sentenze di una autorità giudiziaria e le relazioni del CTU, qualora nelle stesse venga accertato che il disabile è affetto da una delle patologie che danno diritto all’esenzione IPT e, ove richiesto, in condizione di gravità.

Occorre precisare che:

- non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei benefici e delle agevolazioni che conseguono al riconoscimento di condizione di disabilità e di condizione di disabilità grave;
- la commissione ha il compito di accertare la minorazione, la difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale, che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di condizione di disabilità (ad es. inabilità superiore o inferiore ai due terzi);
- le certificazioni di condizione di disabilità e di condizione di disabilità grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra;
- la situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità riconosciuta ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Per i grandi invalidi di guerra, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di condizione di disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL³¹.

c. La sindrome di Down

Ai sensi dell'art. 94 della Legge Finanziaria 2003³², le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal

³¹ Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128.

³² Legge n. 289 del 27.12.2002.

proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.

La certificazione emessa dal medico di base per il soggetto affetto da Sindrome di Down è stata ritenuta valida dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 23.04.2010 anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto dei veicoli. **Tuttavia, è necessario che sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento.**

d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/1992

Il documento che viene rilasciato dalla Commissione istituita ai sensi della L. 104/92 certifica lo stato di disabilità in relazione alle seguenti tipologie di menomazione:

- orientamento
- indipendenza fisica
- mobilità
- inserimento sociale
- occupazione

e indica per ognuna l'eventuale situazione di gravità.

Purtroppo ogni commissione istituita presso le ASL provinciali redige l'attestato utilizzando una modulistica propria. Non è infatti previsto un modulo ufficiale a livello nazionale o regionale e non è quindi semplice fornire criteri univoci alla lettura del certificato stesso al fine di valutare il diritto o meno alle agevolazioni fiscali.

La commissione esprime anche un giudizio finale e generale attinente "alla gravità complessiva" dello stato di disabilità, facendo riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 L. 104/92³³ e quindi fornisce una delle seguenti valutazioni:

³³ Art. 3 L. 104/92: 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Riconoscimento di condizione di disabilità

In base al comma 1 si configura come condizione di disabilità e viene riconosciuta a "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Riconoscimento di condizione di disabilità grave

In base al comma 3 si configura come condizione di disabilità in situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordi e ciechi"

L'invalido civile, così come definito dall'art. 2 della L. 118/1971, è colui che ha difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Dal primo gennaio 2010 le domande per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità/invalidità non devono più essere presentate alla Azienda USL, ma devono essere inoltrate esclusivamente all'Inps per via telematica.

La Commissione della Azienda USL, ora integrata da un medico INPS, continuerà ad occuparsi degli accertamenti sanitari trasmettendone i risultati all'INPS telematicamente.

L'intera gestione del procedimento è stata affidata all'INPS ed informatizzata attraverso un'applicazione specifica.

Il documento emesso con la nuova procedura sarà quindi redatto a cura della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità (ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102).

Per ottenere l'accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) e della condizione di disabilità (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999), occorre quindi presentare per via telematica, all'Inps territorialmente competente, la

domanda completa della certificazione medica che attesta la natura delle infermità invalidanti, collegandosi al sito web dell'Inps (Circolare INPS n. 131 del 28/12/2009).

f. Il documento redatto dalla Commissione “Invalidi civili, sordi e ciechi”

Il verbale emesso dalla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità è il documento che permette di fruire di agevolazioni fiscali e tributarie in vari settori e al contempo dà diritto anche alla erogazione dell'assegno di invalidità o pensione di inabilità, dell'assegno di accompagnamento, dell'indennità di frequenza per i minori che frequentano la scuola, ecc..

Il verbale si compone di varie parti, **tra cui, quella** che può aiutare nello stabilire se il soggetto abbia o meno diritto ai benefici fiscali dedicata al “Giudizio espresso dalla Commissione” **o, nei nuovi verbali, quella in cui la Commissione Medica riconosce all'interessato determinate condizioni.**

In tale parte del certificato sono riportate delle definizioni e la Commissione provvede ad **indicare** quella in cui rientra la persona con disabilità sottoposta all'accertamento.

Anche per la Commissione in esame, **prima dell'entrata in vigore della nuova procedura**, è stato spesso utilizzato **in passato** un modello di certificazione diverso per ogni commissione istituita presso le singole ASL provinciali. Questo ha naturalmente comportato problemi di interpretazione, **di conseguenza, nel caso siano ancora presentati a corredo della pratica questa tipologia di verbali sarà necessario analizzare le singole definizioni presenti sullo stesso.**

g. Semplificazioni in materia di certificazione mediche

A seguito di alcuni interventi legislativi sono state introdotte nel tempo importanti semplificazioni nell'ambito della certificazione medica che la persona con disabilità deve presentare al fine di ottenere i benefici fiscali.

L'art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, ha previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni Mediche devono riportare anche la sussistenza dei

requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli, compresi quelli per il rilascio del contrassegno invalidi.

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è quindi ora subordinato alla espressa indicazione della norma fiscale di riferimento³⁴.

Le Commissioni mediche integrate (ASL – INPS), inoltre, rilasciano alla persona con disabilità il certificato, in base all'art. 4 D.L. 5/2012, in due distinte versioni, una in versione estesa con l'indicazione espressa delle condizioni e patologie della persona con disabilità ed una in versione "Omissis" (per motivi di *privacy*); entrambe comunque indicano anche gli specifici riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

Queste nuove certificazioni mediche, da un lato, accertano lo stato di invalidità civile, la cecità, la sordità e la condizione di disabilità della persona, dall'altro, contemporaneamente stabiliscono se siano soddisfatti anche i requisiti richiesti:

- dalla vigente normativa fiscale per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli;
- dal Codice della Strada per poter fare richiesta di contrassegno auto per persone con disabilità, sempre che ricorrano tutte le condizioni per averne diritto.

Quindi, nei casi in cui vengano presentati i verbali della Commissione medica integrata nei quali anziché i dati anamnestici o diagnostici, siano riportati i riferimenti normativi che danno diritto alle agevolazioni (ad es. art. 30, c. 7 della legge 388/2000, nonché il riferimento alla GRAVITA' dell'invalidità) dai quali è evidente che la persona con disabilità rientra in una delle casistiche di legge previste, si deve ritenere idoneo il documento ai fini del riconoscimento delle esenzioni.

Tuttavia, nel caso in cui tali certificati siano privi di questi riferimenti normativi, è necessario per gli Uffici del PRA poter verificare il diritto all'esenzione dal pagamento dell'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione, tributo con gettito destinato alla Provincia) e/ o emolumenti ACI, anche tramite la presentazione della versione "estesa" della suddetta certificazione medica³⁵.

Nel caso in cui anche dall'esame della versione "estesa", non fosse possibile evincere inequivocabilmente il diritto alle agevolazioni, gli

³⁴ Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 - art. 4, comma 1: I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

³⁵ L'art. 2 *sexies* del Codice Privacy (D. lgs. n. 196 del 30/6/2003 così come modificato per l'adeguamento al regolamento europeo), che prevede la legittimità del trattamento di particolari categorie di dati personali per finalità di rilevante interesse pubblico

Operatori PRA devono richiedere l'integrazione e/o rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata.

Si precisa che il riferimento all'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, che indica che il soggetto è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, attesta esclusivamente che la persona con disabilità ha diritto al contrassegno auto. Infatti questo non implica necessariamente che la persona con disabilità possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di veicoli, occorrendo infatti il richiamo alle specifiche norme di riferimento.

Tuttavia, anche in questo caso, se dallo stesso certificato è comunque possibile evincere altri elementi che attestino i requisiti richiesti dalla normativa fiscale, nulla osta alla concessione del beneficio³⁶.

Accade frequentemente che le Commissioni Mediche, nel redigere il verbale di valutazione dell'invalidità civile, appongano sullo stesso anche la cosiddetta "clausola di rivedibilità": in pratica ritengono necessario rivedere dopo un determinato tempo la persona sottoposta a visita, ed indicano quindi sul verbale un termine entro il quale la stessa dovrà presentarsi per un nuovo accertamento.

La data della visita di rivedibilità deve essere fissata dalla Commissione Medica e l'interessato deve ricevere la relativa convocazione³⁷.

Il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n.114/2014, ha introdotto importanti novità nell'ambito dell'accertamento di revisione allo scopo di semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi previsti per la concessione dei benefici, prestazioni ed agevolazioni a favore delle persone con condizione di disabilità.

La nuova norma (art. 25, c. 6 bis) prevede infatti che *"nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone in condizione di disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura"* e che *"la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps)"*.

³⁶ Circolare SGP n. 3168 del 23/12/2019.

³⁷ Decreto Ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile art. 1 "":La commissione in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. Qualora il minorato dichiarato rivedibile regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica USL, entro il termine di rivedibilità – non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3 ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione. Inoltre, la Circolare del Ministero del Tesoro 28 settembre 1992, n. 14 – Oggetto: Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, ribadisce tale disposizione al punto 7 – Visita di revisione per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi a tempo determinato: "...la commissione USL provvederà a convocare a visita medica gli interessati, con congruo anticipo sul termine di scadenza del beneficio".

L'Inps, con la circolare n. 10 del 23/01/2015, ha precisato che questa nuova disposizione legislativa consente di superare l'attuale sistema dell'eventuale doppia visita nell'ottica della prevista conservazione di tutti i diritti "acquisiti" di qualsiasi natura, almeno fino all'esito della visita di revisione.

A seguito di richiesta di parere inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si è espresso in modo favorevole, a partire dal 1° luglio 2021, anche specificamente ai fini IPT, si ritengono applicabili le disposizioni dell'art. 25, c. 6 bis.³⁸

Le agevolazioni IPT previste per i soggetti portatori di disabilità, nell'ambito delle patologie ammesse dalla normativa vigente, possono quindi essere concesse anche qualora sia presentato il Verbale della Commissione medica "scaduto" e non ancora rinnovato in fase di visita di revisione.

h. Il processo per il riconoscimento della condizione di disabilità/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009

Si ritiene opportuno e coerente con le finalità di questo Testo Unico, dare cenni sulla riforma del processo per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, condizione di disabilità (L. n. 104/1992) e disabilità (L. n. 68/1999), introdotta con la L. n. 102/2009.

L'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, ha infatti apportato importanti modifiche e innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, ha definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione del suddetto art. 20.

Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

- le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica;
- l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;

³⁸ Nota MEF n. 31419 del 24 giugno 2021 e Circolare UDU n. 1064 del 28/06/2021.

- le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.
- la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
- alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione;
- la Commissione Medica Superiore presso l'INPS effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita;
- l'INPS diventa l'unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

PARTE III

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT:

- a. Le ridotte o impedito capacità motorie**
- b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione**
- c. L'handicap psichico o mentale**
- d. La sordità e la cecità**

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione è stata normativamente introdotta con la L. n. 449/97, che, all'art. 8, comma 4, espressamente prevede che "Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro".

I tributi citati dalla norma sono stati, come noto, sostituiti dall'IPT, introdotta dall'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

L'art. 8 della L. n. 449/97 si riferiva esclusivamente alle persone con disabilità con "ridotte capacità motorie", ma l'esenzione dal pagamento dell'IPT è stata, poi, estesa alle persone con disabilità con condizione di disabilità psichico o mentale e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione dalla L. n. 388/2000.

Come anticipato al paragrafo d. della prima parte del presente Testo Unico, dedicato alla "**Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni**", **sono state introdotte alcune estensioni a particolari tipi di veicoli, quindi è possibile ottenere l'esenzione IPT anche per:**

- per i veicoli "speciali" con accesso per sedia a rotelle che, a seguito dell'applicazione della Direttiva UE 2007/46/CE, sono classificati come veicoli speciali con codice carrozzeria Motorizzazione SH (in base al parere espresso dal MEF)³⁹;

- per i veicoli ibridi o con motore elettrico (in base all'art. 53 bis comma 3 della Legge n. 157 del 19/12/2019 che ha convertito in Legge, con modifiche, il D.L. n. 124 del 26/10/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili)⁴⁰.

Con questa legge, pubblicata sulla GU n. 301 del 24/12/2019, in vigore a partire dal 25/12/2019, sono state infatti introdotte modifiche all'art. 8, comma 3, L. n. 449/1997, relativamente ai limiti di cilindrata per i veicoli oggetto di esenzione IPT a favore dei portatori di condizione di disabilità, prevedendo che possano essere oggetto delle agevolazioni in parola "*i veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico*".

L'esonero dal pagamento del tributo è riconosciuto al disabile o a colui che abbia la persona con disabilità fiscalmente a carico.

Come anticipato al paragrafo b. della prima parte del presente Testo Unico, dedicato alla "Intestazione del veicolo", non è possibile ottenere l'esenzione IPT in caso di cointestazione del veicolo⁴¹.

Riguardo alla cointestazione si chiariscono alcuni aspetti e casistiche particolari:

- è ammessa la cointestazione del veicolo ai due genitori che hanno entrambi a carico il figlio con disabilità al 50% ciascuno;

³⁹ Vedi l'Avvertenza n. 7537/16 del 03/10/2016

⁴⁰ **Circolare SGP n. 3215 del 31/12/2019**

⁴¹ Vedi l'Avvertenza del 29.12.2009, inviata dall'Ufficio Normativa e Controllo della Direzione Servizi Delegati ACI a tutti gli Uffici Provinciali.

- l'esenzione IPT può essere concessa nel caso in cui il veicolo sia cointestato alla persona con disabilità e a colui che lo ha fiscalmente a carico;
- è possibile concedere l'esenzione IPT nel caso del cointestatario portatore di condizione di disabilità qualora acquisti il 50% della quota dell'altro cointestatario. Anche in tale ipotesi il richiedente l'esenzione non deve risultare intestatario di un altro veicolo per il quale usufruì dell'esenzione IPT;
- **può essere concessa l'esenzione IPT per un veicolo cointestato a due persone con disabilità entrambe con patologie che danno diritto al beneficio fiscale, sempre a condizione che nessuno dei due soggetti con disabilità risulti intestatario di altro veicolo su cui si sia già usufruito dell'esenzione;**
- nel caso di persona con disabilità fiscalmente a carico al 50% dell'intestatario del veicolo, è ammessa l'esenzione IPT. L'altro soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità al 50% non potrà a sua volta ottenere l'esenzione per un diverso veicolo.

L'esenzione dal pagamento dell'IPT va richiesta dal soggetto interessato al momento della presentazione della formalità⁴².

Nel caso in cui, per errore, l'avente diritto non presenti la relativa domanda, nonostante alla data di presentazione sussistessero tutti i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale, sarà possibile richiedere il rimborso di quanto pagato mediante apposita istanza all'Ufficio Provinciale ACI.

Come precisato nel paragrafo c. della parte I del presente Testo Unico, l'esenzione IPT è riconosciuta per un solo veicolo. Al momento della richiesta del beneficio fiscale la persona con disabilità, o colui che lo ha fiscalmente a carico, non deve quindi risultare intestatario al PRA di un altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione IPT.

Al riguardo, si segnala una problematica che frequentemente si presenta agli Uffici, ossia la trascrizione dell'atto di vendita del vecchio veicolo già "agevolato", successiva per un brevissimo lasso di tempo (solitamente pochi giorni) alla trascrizione dell'atto di acquisto del nuovo veicolo.

Tale fattispecie determina una formale doppia intestazione (temporanea) di veicoli, riconducibile non ad atteggiamenti elusivi, ma ad un disallineamento

⁴² I requisiti (vedi anche paragrafi successivi) devono sussistere al momento della richiesta della formalità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti recentemente chiarito (Nota MEF n. 13286 del 27.06.2012) che, per quanto attiene all'applicazione dell'IPT alle formalità presentate al PRA, si deve prescindere dalla data di perfezionamento dell'atto e considerare i relativi criteri di calcolo in base alla data di presentazione delle formalità (Circolare DSD Prot. n. 7853/12 del 18/07/2012).

tra le pratiche di immatricolazione del nuovo veicolo e quelle di alienazione del vecchio.

In tali ipotesi, sarà cura dell'Ufficio Provinciale interessato verificare con la Provincia di riferimento se ed in che termini sia ipotizzabile un "periodo di tollerabilità" della descritta doppia intestazione, che consenta alla persona con disabilità di usufruire nuovamente dell'esenzione IPT, tenuto conto della particolare categoria di utenza e della necessità di assicurare alla stessa la disponibilità, senza interruzione, di un mezzo di locomozione.

Infine, per quanto concerne la documentazione medica necessaria per il riconoscimento dell'esenzione IPT, anche alla luce delle recenti semplificazioni in materia di certificazioni mediche (si veda paragrafo f. della seconda parte del presente Testo Unico), si evidenziano i seguenti aspetti e casistiche particolari:

- Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è ora subordinato alla espressa indicazione della norma fiscale di riferimento. Nel caso in cui i certificati fossero privi di questi riferimenti normativi, è necessario richiedere l'integrazione e/o rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere "inequivocabilmente" il diritto alle agevolazioni.

Ciò vale anche nell'ipotesi della presenza del solo riferimento all'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, che indica che il soggetto è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ed attesta esclusivamente il diritto al contrassegno auto.

Tuttavia, se dallo stesso certificato è comunque possibile evincere altri elementi che attestino "inequivocabilmente" i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e/o, specificatamente per l'esenzione IPT, dalla singola Amministrazione Provinciale, nulla osta al riconoscimento del beneficio.

- A fronte di casi "dubbi" ai fini del riconoscimento dell'esenzione IPT è opportuno che gli Uffici PRA richiedano sempre, ed acquisiscano, ulteriore documentazione a supporto della pratica, al fine di evitare ulteriori disagi alla persona con disabilità, salva ovviamente, per casi "particolarmente" dubbi, l'opportunità di chiedere ulteriore conferma, con relativo parere positivo, alla propria Provincia di riferimento⁴³.

- A fronte di certificazioni che indicano più riferimenti normativi, ad esempio, la presenza contemporaneamente sia delle condizioni di cui all'art. 30 della Legge 388/2000 con la gravità sia dell'art. 8 della L. 449/1997, si deve ritenere indubbiamente valida, tra le due richiamate, quella più estensiva ed agevolativa, nell'esempio richiamato, quella con la gravità.

⁴³ Circolare SGP n. 3168 del 23/12/2019.

- Nel caso della presenza di un doppio verbale, sia di quello per l'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, sia di quello di invalidità civile ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge n. 102/2009, che possano presentare elementi non identici, si deve tenere sempre presente la specifica finalità di ognuno; infatti il primo si riferisce prevalentemente all'accertamento formale della "gravità" della condizione di disabilità (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della stessa legge).

A questo proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2010 ha precisato che è possibile prescindere dall'accertamento formale della condizione di disabilità da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, se si è già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche (la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra) e se dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l'invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

In linea con tale orientamento, si deve ritenere che ciò valga anche per i portatori di condizione di disabilità psichica o mentale, vale a dire, che la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992, possa essere validamente attestata dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Analogamente per i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, con certificazione attestante "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", è possibile prescindere dall'accertamento formale della gravità della condizione di disabilità (art. 4 della legge n. 104 del 1992), a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Viceversa, non può ritenersi idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida, ad esempio, "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale⁴⁴.

- Si sottolinea l'importanza che gli Uffici verifichino sempre che la certificazione medica sia "completa" di tutte le pagine, generalmente numerate progressivamente, che compongono il documento emesso dalla Commissione medica.

⁴⁴ Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 con oggetto: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79 del 27/02/2020.

I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT

a. Le ridotte o impedito capacità motorie permanenti (L. n. 449/1997)

Requisiti

L'esenzione dal pagamento dell'IPT per persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie permanenti è stata prevista dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 1, descrive tutta una serie di spese a favore delle persone con disabilità, integralmente sostenute dallo Stato⁴⁵.

L'esenzione dal pagamento dell'IPT riguarda i seguenti veicoli:

- le motocarrozze
- le autovetture
- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Le definizioni delle singole tipologie di veicoli sono illustrate nel paragrafo d. della PARTE I.

Per le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, IRPEF, bollo auto e Imposta Provinciale di Trascrizione).

Tale presupposto è stato ribadito anche nella Legge Finanziaria 2007, che all'art. 1, comma 36 ha previsto che le agevolazioni tributarie e di altra natura

⁴⁵ Art. 8, comma 1 L. 449/97: Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.

relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Per le persone con disabilità titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla Carta di Circolazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 449/97, possono essere di due tipi:

a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha compreso, ai fini della concessione delle agevolazioni, anche il cambio automatico) da parte di conducenti persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, che sono prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali di cui all'art. 119 comma 4, lettera a) del Codice della Strada, e che vengono annotati anche sulla patente speciale di guida;

b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedito capacità motorie permanenti, e che riguardano modifiche dell'allestimento interno (es. applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure della carrozzeria ai fini di migliorare l'accesso (piattaforma sollevabile in senso verticale o scivolo per la salita e la discesa della carrozzella dal piano di calpestio del veicolo).

Per ciò che riguarda il punto b) la circolare n. 186/E del 15.07.1998 del Ministero delle Finanze ha individuato le seguenti tipologie di adattamenti che danno titolo alle agevolazioni previste, e che devono risultare nella Carta di Circolazione:

- 1) pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 2) scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/ idraulico;
- 3) braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 5) sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
- 6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
- 7) portiera/e scorrevole/i.

La predetta circolare n. 186/E non esclude, comunque, la possibilità che possano essere ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge

adattamenti diversi da quelli indicati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e l'adattamento proposto⁴⁶.

Così come pure precisato nella "Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" dell'Agenzia delle Entrate, non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Per opportuna conoscenza, si precisa che, in base alla Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 25592 del 16/11/2016, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in presenza di richieste di aggiornamento della Carta di Circolazione per adattamento a seguito di installazione di "ribaltine" sul veicolo destinate a facilitare l'accesso di soggetti con ridotte capacità motorie, procederanno a tale aggiornamento solo nei casi in cui tali ribaltine siano "permanentemente collegate al veicolo", così come disposto dall'art. 78 CdS.

Tale precisazione, tuttavia, non modifica le regole per la concessione dell'esenzione IPT e degli emolumenti PRA per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, che restano comunque subordinate alla presenza sulla Carta di Circolazione dell'adattamento⁴⁷.

Inoltre, si evidenzia che il Dipartimento Trasporti ha fornito particolari indicazioni in merito alla prima iscrizione al PRA di veicoli intestati a persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie ed al connesso obbligo di esibizione della copia della Carta di Circolazione con l'annotazione dell'adattamento (prescritto dalla Commissione medica).

Con Circolare n. 27710 del 4/12/2014 è stato stabilito che "non si rinvergono ... motivi ostativi per procedere alla visita e prova prima dell'immatricolazione o contestualmente alla stessa ...".

Tuttavia, in presenza di straordinarie ed eccezionali criticità a livello locale, che non consentano di effettuare il collaudo per l'adattamento del veicolo prima o contestualmente all'immatricolazione, per agevolare la persona con disabilità, eccezionalmente si ritiene possibile che le due operazioni di immatricolazione e prima iscrizione possano essere svolte disgiuntamente. Sarà però in tal caso necessaria la previa acquisizione di una dichiarazione, anche di tipo generale, da parte del

⁴⁶ L'esenzione IPT può essere concessa se al disabile è stato prescritto l'adattamento del servosterzo dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119, c. 4 del Codice della Strada e tale adattamento è stato annotato anche sulla patente speciale di guida.

In presenza di tali condizioni, nonostante il servosterzo rappresenti spesso un optional di serie del veicolo, si considera accertato il collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento del veicolo richiesto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15.07.1998.

⁴⁷ Avvertenza n. 9939/16 del 30 novembre 2016.

locale Ufficio Motorizzazione in cui venga dichiarata l'impossibilità di procedere contestualmente alle due operazioni⁴⁸.

Infine, si aggiunge che l'8 gennaio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un Decreto con oggetto "Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione" (GU n.37 del 13-2-2021).

Tale Decreto, allo stato attuale, nulla ha innovato in merito alle procedure da seguire per gli Uffici periferici ACI PRA. Infatti gli adattamenti disciplinati nel DM dell' 8 gennaio 2021 devono essere effettuati successivamente all'immatricolazione, analogamente a quello che si verificava prima con il collaudo dell'UMC.

Quindi queste pratiche sono ancora gestite dapprima con la prima immatricolazione e l'aggiornamento carta di circolazione e poi effettuando l'iscrizione al PRA.

In ambiente DL 98 è previsto che in futuro siano adeguate anche le procedure in modo da consentire di poter espletare immatricolazione e l'aggiornamento con adattamento in modalità consecutiva.

Come già anticipato (parte I par. c.) l'esenzione dal pagamento dell'IPT spetta con riferimento ad un solo veicolo.

L'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone in condizione di disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona in condizione di disabilità risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti della persona con disabilità.

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetta la persona con disabilità.

Al riguardo, va precisato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetta la persona con disabilità, e

⁴⁸ .Avvertenze SGP n. 7013 del 24/11/2014 e n. 7506 del 10/12/2014.

quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di condizione di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, condizione di disabilità psichica o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione⁴⁹ (l'operatore PRA non può né deve effettuare alcuna valutazione che comporti l'esame nel merito della documentazione allegata dal richiedente).

Si ricorda che l'art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, ha previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni Mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

Quindi, nei casi in cui vengano presentati i verbali della Commissione medica integrata nei quali anziché i dati anamnestici o diagnostici, siano riportati i riferimenti normativi che danno diritto alle agevolazioni (in questo caso art. 8, comma 3 della L. 449/97) dai quali si deduce che l'invalido rientra in una delle casistiche di legge previste, si deve ritenere idoneo il documento ai fini del riconoscimento delle esenzioni. Nel caso in cui i certificati fossero privi di questi riferimenti normativi, è necessario richiedere, a cura dell'interessato, l'integrazione e/o rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere "inequivocabilmente" il diritto alle agevolazioni (§ g della seconda parte del presente manuale).

Possono considerarsi soggetti in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;
- il certificato di un'altra Commissione medica pubblica

(si veda il § a. della Parte II, pag. 20 ed il paragrafo precedente "L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione", pagg. 34-35) .

Dal certificato medico prodotto, se non sono presenti gli specifici richiami normativi, deve emergere chiaramente che il soggetto è affetto da patologia

⁴⁹ Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI-DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che "i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)".

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

che comporti “Ridotte o impedito capacità motorie permanenti” e la “**natura motoria**” della **disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato.**

Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha chiarito⁵⁰ che tale requisito possa desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici.

Qualora, quindi, all'addetto PRA venga presentato un certificato che nel testo della diagnosi riporta esplicitamente la descrizione della patologia, con l'indicazione che la stessa esclude o limita l'uso degli arti inferiori, riducendo o eliminando la capacità di deambulazione (tutti elementi che devono essere riportati nel testo del certificato), la documentazione medica può ritenersi sufficiente per concedere l'esenzione IPT.

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, “le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (*ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità*) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato”.

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale

ATTENZIONE

Il Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 coordinato con la Legge di conversione n. 156 del 9 novembre 2021 ha introdotto una semplificazione per quanto riguarda il riconoscimento dell'IVA agevolata.

La suddetta modifica normativa stabilisce che una persona con disabilità in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida, può acquistare una vettura con

⁵⁰ Circolare Ministero delle Finanze n. 186/E del 15.07.98

agevolazioni fiscali presentando la sola copia della patente di guida ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni Mediche Locali.

Per il riconoscimento dell'IVA agevolata non è più necessario pertanto, alle condizioni descritte, produrre il verbale della Commissione Medica.

La modifica normativa non fa esplicito riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione, ragion per cui ACI ha ritenuto opportuno inoltrare un interpello al MEF affinché si esprima in merito all'applicazione della norma anche all'IPT, al quale non è stato ancora dato riscontro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, nelle more di un riscontro positivo da parte del MEF, per il riconoscimento dell'esenzione IPT continua ad essere necessario produrre il verbale della Commissione Medica.

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo. Per le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente, i dispositivi di guida applicati al veicolo. Per i veicoli dotati di solo cambio automatico occorre presentare anche copia della prescrizione della Commissione medica pubblica, emessa ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada.

Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa speciale da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti, nel caso di veicolo adattato nei comandi di guida in funzione della disabilità motoria.

Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato alla persona con disabilità.

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

Schema riassuntivo – Ridotte capacità motorie

Tipologia veicoli	<input type="checkbox"/> motocarrozette <input type="checkbox"/> autovetture <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici <input type="checkbox"/> veicoli speciali con accesso per sedia a rotelle (con carrozzeria Motorizzazione SH)
Adattamento veicolo	SI, alla guida o al trasporto del disabile, risultante dalla Carta di Circolazione (è sufficiente anche il <u>cambio automatico</u> , purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida)
Intestazione del veicolo	Alla persona con disabilità o a colui che lo ha fiscalmente a carico
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009</p>

Cosa deve emergere dal certificato medico	La dicitura espressa <u>ridotte capacità motorie permanenti</u> . Tale dicitura non è necessaria in caso di accertate patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori, con conseguente impossibilità o difficoltà di deambulazione
Limiti	Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia della patente di guida speciale in caso di adattamento alla guida (e non al trasporto) ▪ Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione (L. 388/2000)

Requisiti

Alle persone con disabilità motoria, che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, spetta l'esenzione dal pagamento dell'IPT in base alla previsione di cui all'art. 30, comma 7 della L. 388/2000.

Tale norma fa espresso riferimento ai benefici fiscali di cui alla L. 449/97, stabilendo che le agevolazioni concesse in base all'art. 8 della stessa legge possono applicarsi anche in favore delle persone con disabilità con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di persone con disabilità l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:

- le motocarrozze
- le autovetture

- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Valgono anche per questa categoria di disabili le limitazioni previste per le ridotte capacità motorie, ossia:

- l'esenzione spetta con riferimento ad un solo veicolo;
- l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone in condizione di disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con grave difficoltà alla deambulazione, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona in condizione di disabilità risulti fiscalmente a carico.

Per la categoria di disabili in esame NON è necessario l'adattamento del veicolo⁵¹.

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia la condizione di disabilità o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetta la persona con disabilità.**

Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetta la persona con disabilità, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di condizione di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, condizione di disabilità psichica o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione⁵².

⁵¹ In tal senso si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001, in base alla quale "L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti".

⁵² Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI_DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che "i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)".

Si ricorda che l'art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, ha previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni Mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

Quindi, nei casi in cui vengano presentati i verbali della Commissione medica integrata nei quali anziché i dati anamnestici o diagnostici, siano riportati i riferimenti normativi che danno diritto alle agevolazioni (in questo caso art. 8, comma 3 della L. 449/97) dai quali si deduce che l'invalido rientra in una delle casistiche di legge previste, si deve ritenere idoneo il documento ai fini del riconoscimento delle esenzioni. Nel caso in cui i certificati fossero privi di questi riferimenti normativi, è necessario richiedere, a cura dell'interessato, l'integrazione e/o rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere "inequivocabilmente" il diritto alle agevolazioni (§ g della seconda parte del presente manuale).

Sino al 23.04.2010, data della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2010, la condizione di persona con disabilità con grave difficoltà di deambulazione o pluriamputato doveva essere dimostrata esibendo il certificato di handicap grave, rilasciato dalla ASL competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.

Non erano ammessi certificati rilasciati dalle altre Commissioni mediche pubbliche⁵³.

Con la Circolare n. 21/2010⁵⁴, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di applicare alle persone con disabilità in esame le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT.

La grave limitazione alla capacità di deambulazione può, quindi, essere documentata da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, purché venga attestata specificamente l'*"impossibilità a*

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

⁵³ Tale regola è stata stabilita con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001, in base alla quale "... il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992".

⁵⁴ Quanto disposto con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2010 è stato diramato agli Uffici Provinciale ACI con la Circolare DSD n. 9482/10 del 17.09.2010. La Circolare n. 21/2010, in generale, è riferita all'IRPEF (denuncia dei redditi), ma le indicazioni relative ai disabili si riferiscono più in generale a tutte le agevolazioni fiscali. Non potrebbe essere altrimenti: il legislatore non prevede una differenza nei requisiti sanitari legata al tipo di beneficio fiscale.

deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" e nel certificato stesso venga riconosciuta anche la gravità della patologia⁵⁵.

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;
- il certificato di un'altra Commissione medica pubblica (si veda il § a. della Parte II, pag. 20)

(si veda il § a. della Parte II, pag. 20 ed il paragrafo precedente "L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione", pagg. 34-35).

Nel caso in cui la persona con disabilità sia in possesso di un certificato medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti la limitazione alla capacità di deambulazione, ma non il requisito della "gravità", sarà possibile riconoscere l'esenzione IPT qualora il disabile sia stato riconosciuto affetto da condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92⁵⁶.

Per quanto attiene ai soggetti affetti da disabilità dovuta ad una pluriamputazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 8 del 25.01.2007, per fornire chiarimenti in merito alla valutazione della patologia e alla possibilità di presentare certificati di Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 L. n. 104/92.

In particolare, l'Agenzia ha ritenuto che, nel caso in cui i soggetti con disabilità presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità della condizione di disabilità dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione, anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In tal caso, pertanto, si può prescindere dall'accertamento formale della gravità della condizione di disabilità da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, è stato ritenuto sufficiente l'accertamento sanitario della condizione di disabilità eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915⁵⁷.

⁵⁵ Nel caso in cui la situazione di handicap connotata da gravità viene dichiarata in una sentenza del Tribunale cui l'interessato ha presentato ricorso avverso una precedente decisione della Commissione medica, per poter essere titolo idoneo al riconoscimento dell'esenzione IPT è necessario che nel dispositivo della sentenza sia dichiarato inequivocabilmente che il soggetto è in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 e la patologia rientri in quelle che danno diritto all'esenzione IPT. La sentenza deve essere immediatamente esecutiva superando in via immediata quanto previsto dal verbale della Commissione medica.

⁵⁶ E' il caso, ad esempio, in cui il disabile sia stato sottoposto a visita medica sia dalla Commissione per l'invalidità civile (che gli ha rilasciato il certificato dal quale risulti la limitazione deambulatoria), sia dalla Commissione di cui alla L. n. 104/92 (che lo ha ritenuto affetto da handicap in situazione di gravità).

⁵⁷ Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, "le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (*ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità*) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato".

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale.

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo.

Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato alla persona con disabilità.

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.. 8/07).

Schema riassuntivo – Grave limitazione alla capacità di deambulazione

Tipologia veicoli	<input type="checkbox"/> motocarrozette <input type="checkbox"/> autovetture <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici <input type="checkbox"/> veicoli speciali con accesso per sedia a rotelle (con carrozzeria Motorizzazione SH)
Adattamento veicolo	NO
Intestazione del veicolo	Alla persona con disabilità o a colui che lo ha fiscalmente a carico
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Per i <u>pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra</u>, è sufficiente l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009</p>
Cosa deve emergere dal certificato medico	<p><u>L'impossibilità a deambulare</u> in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore e la <u>gravità</u> della patologia</p> <p>In caso di <u>assenza di entrambi gli arti superiori</u>, il requisito della gravità è insito nella patologia</p>
Limiti	Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

c. La condizione di disabilità psichica o mentale (L. 388/2000)

Requisiti

L'esenzione dai pagamenti dell'IPT è stata estesa alle persone in condizione di disabilità psichica o mentale dalla Legge n. 388 del 23.12.2000.

Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di persone con disabilità l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:

- le motocarrozze
- le autovetture
- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Valgono inoltre le stesse limitazioni previste per le altre tipologie di condizione di disabilità, ossia:

- l'esenzione spetta con riferimento a un solo veicolo;
- l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone in condizione di disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disabilità di tipo mentale o psichico, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona in condizione di disabilità risulti fiscalmente a carico.

Per la categoria di disabili in esame NON è necessario l'adattamento del veicolo.

Ulteriore requisito richiesto per le persone con disabilità psichiche o mentali è il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.

Al riguardo, va precisato che l'esenzione IPT non può essere concessa a favore del minore con disabilità che percepisca l'indennità di frequenza.

La suddetta indennità è infatti differente da quella relativa all'accompagnamento; la prima viene concessa quando nel verbale redatto dalla Commissione sull'invalidità civile viene contrassegnata la casella relativa al "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età", mentre la seconda quando il soggetto è riconosciuto "invalido con

totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita”.

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica attestante sia la condizione di disabilità o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.

Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulta affetta la persona con disabilità, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di condizione di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, condizione di disabilità psichica o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione⁵⁸.

Si ricorda che l'art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, ha previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle Commissioni Mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

Quindi, nei casi in cui vengano presentati i verbali della Commissione medica integrata nei quali anziché i dati anamnestici o diagnostici, siano riportati i riferimenti normativi che danno diritto alle agevolazioni (in questo caso art. 8, comma 3 della L. 449/97) dai quali si deduce che l'invalido rientra in una delle casistiche di legge previste, si deve ritenere idoneo il documento ai fini del riconoscimento delle esenzioni. Nel caso in cui i certificati fossero privi di questi riferimenti normativi, è necessario richiedere, a cura dell'interessato, l'integrazione e/o rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere “inequivocabilmente” il diritto alle agevolazioni (§ g della seconda parte del presente manuale).

Anche per tale tipo di disabilità, così come per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, sino alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010, l'unica documentazione medica ammessa per

⁵⁸ Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che “i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)”.

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

usufruire dell'esenzione IPT era il certificato emesso dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/92.

Ciò comportava che la persona con disabilità doveva allegare alla richiesta di formalità i seguenti certificati⁵⁹:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risultasse che il soggetto si trovava in condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

Una prima apertura per alcune persone con disabilità psichica si è avuta con la Legge n. 289 del 27.12.2002, la quale, all'art. 94, comma 3, ha stabilito che, per i soggetti affetti da Sindrome di Down, il verbale di condizione di disabilità grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo (ossia un esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico)⁶⁰.

Con la Circolare n. 21/2010⁶¹, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre deciso di applicare alle persone con disabilità psichica o mentale le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT, purché dai medesimi certificati emerga chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;
- il certificato di un'altra Commissione medica pubblica (si veda il § a. della Parte II, pag. 20)

(si veda il § a. della Parte II, pag. 20 ed il paragrafo precedente "L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione", pagg. 34-35).

Così come avviene per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, nel caso in cui la persona con disabilità sia in possesso di un certificato

⁵⁹ Circolare Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001.

⁶⁰ L'art. 94, comma 3 della L. 289/02 espressamente recita: "In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli".

⁶¹ Circolare DSD n. 9482/10 del 17.09.2010.

medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti la condizione di disabilità psichica o mentale, ma non il requisito della “gravità”, sarà possibile riconoscere l’esenzione IPT qualora la persona con disabilità presenti un ulteriore certificato, rilasciato dalla commissione di cui alla L. n. 104/92, dal quale risulti affetto da condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.

Resta invariata la necessità di allegare alla richiesta della formalità PRA la certificazione del diritto all’indennità di accompagnamento emessa dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile⁶².

Ai fini della verifica che il funzionario PRA deve effettuare per essere certo che alla persona con disabilità la suddetta indennità sia stata riconosciuta, è sufficiente che nel certificato **emesso dalla Commissione a ciò preposta** vengano barrate le caselle che fanno esplicito riferimento alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88.

In base all’art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, “le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 (*ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità*) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e’ presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e’ stato revocato, sospeso o modificato”.

Pertanto, qualora colui che richiede l’esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell’INPS ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all’originale.

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo.

⁶² L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il disabile psichico di accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui, anziché usufruire dell’indennità di accompagnamento, abbia preferito sostituire tale beneficio con altre forme di assistenza.

In base a quanto previsto dalla su richiamata circolare, quindi, i benefici fiscali previsti per l’acquisto di veicoli spettano al soggetto affetto da handicap mentale anche quando all’indennità monetaria sia stato preferito il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dall’art. 1, comma 2, della L. 18/80.

Nell’introdurre tale interpretazione estensiva, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il principio valido per tutte le categorie di disabili, secondo il quale la fruizione delle agevolazioni fiscali è legittima purché il veicolo venga utilizzato a vantaggio dell’invalido, così come richiesto dall’art. 1, comma 36 della L. 296/2006.

Tale precisazione riguarda tutte le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto dei veicoli e per tale motivo è stata inserita nella Circolare ACI-DSD n. 9482 del 17/9/2010. Per quanto attiene più precisamente all’IPT, per ottenere l’esenzione è sufficiente che il disabile dimostri che gli sia stato “riconosciuto” il diritto all’indennità di accompagnamento, a prescindere dalla scelta successiva di come percepirla.

Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato alla persona con disabilità.

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

Schema riassuntivo – Handicap psichico o mentale

Tipologia veicoli	<input type="checkbox"/> motocarrozette <input type="checkbox"/> autovetture
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo <input type="checkbox"/> autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici <input type="checkbox"/> veicoli speciali con accesso per sedia a rotelle (con carrozzeria Motorizzazione SH)
Adattamento veicolo	NO
Intestazione del veicolo	Alla persona con disabilità o a colui che lo ha fiscalmente a carico
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Per i soggetti affetti da <u>Sindrome di Down</u>, il verbale di condizione di disabilità grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009</p>
Cosa deve emergere dal certificato medico	<p>La <u>gravità</u> della patologia e la <u>natura psichica o mentale</u> della stessa</p> <p>Il riconoscimento del <u>diritto all'indennità di accompagnamento</u> (non può ritenersi sufficiente l'attribuzione dell'indennità di frequenza)</p>
Limiti	Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia del codice fiscale della persona con disabilità o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

d. La sordità e la cecità

Per quanto riguarda le persone con disabilità sensoriali, non esiste, come per le altre categorie di condizione di disabilità, una specifica normativa che preveda l'esenzione dal pagamento dell'IPT, ma le singole Province, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono stabilire varie misure di riduzione (sino all'esonero totale) dell'importo dovuto⁶³.

Le riduzioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle [percentuali di maggiorazione](#) previste dalle Amministrazioni Provinciali.

Per il dettaglio delle agevolazioni stabilite da ogni singola Provincia si rinvia alle periodiche comunicazioni e relativi allegati, inviate dalla Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, reperibili sul Portale della Comunicazione e su Informativa e Lettere Circolari.

⁶³ Come stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche fiscali, Ufficio del Federalismo Fiscale, con nota n. 20363/01 del 1°.08.2001.